

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
6732 R2	25 marzo 2013	CONSIGLIO DI STATO
Concerne		

**della Commissione delle petizioni e dei ricorsi
sull'iniziativa popolare costituzionale elaborata 15 marzo 2011
denominata “Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e
aperti al pubblico”**

(v. messaggio 16 gennaio 2013 n. 6732)

1. L'INIZIATIVA

Art. 9a - Divieto di dissimulazione del proprio viso

¹*Nessuno può dissimulare o nascondere il proprio viso nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico (ad eccezione dei luoghi di culto) o destinati ad offrire un servizio pubblico.*

²*Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso in ragione del suo sesso.*

³*Le eccezioni al primo capoverso e le sanzioni sono stabilite dalla legge.*

Art. 96 - Disposizione transitoria dell'art. 9a

L'art. 9a entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge di applicazione.

2. MOTIVAZIONI

Nel testo dell'iniziativa non viene menzionato il burqa o l'Islam ma si chiede il divieto della dissimulazione del volto. Partendo da questo fondamentale presupposto, si evince che in tal senso non vi è nulla di discriminatorio e viene rispettato il principio della proporzionalità. In un certo senso, l'iniziativa in oggetto, punta in modo lungimirante ad ottenere un effetto preventivo. Se da un lato ci può stare il fatto che nel Cantone Ticino il problema burqa non viene ancora riscontrato in modo massiccio, va sottolineato il fatto che in altri Stati europei (Francia e Belgio) è già stata inserita nella Costituzione una disposizione che va proprio in questa direzione e presto, molto probabilmente, la stessa cosa si verificherà in Spagna, in Olanda e in Italia. La dissimulazione del volto va ritenuta assolutamente incompatibile con la sicurezza (si pensi ai sistemi destinati alla videosorveglianza) e con il nostro modello di civiltà occidentale. Inoltre il burqa, come pure il semplice velo, in sostanza rappresentano il simbolo della sottomissione della donna nei confronti dell'uomo, un concetto di disparità sessista che cozza fragorosamente con il principio della parità fra i sessi e in secondo luogo priva la donna della sua identità pubblica.

In sostanza questo è uno dei punti cruciali dell'iniziativa in oggetto. Che cosa rappresenta il burqa? Il burqa è un simbolo del fanatismo dell'estremismo religioso. Vietandolo si andrebbe pure nella direzione di semplificare il processo d'integrazione delle donne

musulmane che, in assenza del decreto di legge in oggetto, in futuro potrebbero essere obbligate a coprirsi il volto oppure potrebbero essere vittime di ulteriori discriminazioni.

In sostanza non ci si può sempre nascondere dietro un dito. La maggior parte dei cittadini vede il burqa come una sorta di provocazione e un rifiuto dei valori elvetici. Tutto ciò amplificherebbe in maniera progressiva i sentimenti di paura e intolleranza nei confronti della realtà islamica in generale.

In sostanza l'iniziativa in oggetto mette dei paletti in modo lungimirante e preventivo ad una problematica che, seppur ancora inconsistente alle nostre latitudini, senza puntuali e dettagliati accorgimenti nella Costituzione, potrebbe in futuro crearci non pochi problemi. In fondo è quanto si è verificato in Egitto negli ultimi trent'anni. In Francia, in Belgio e in altri Paesi europei si sta, seppur in modo tardivo, correndo ai ripari.

Non va neppure dimenticato che in Europa le donne musulmane godono di innumerevoli diritti che il mondo islamico non ha mai concesso loro. Stride di conseguenza questa incomprensibile volontà di rifiutare tali diritti ed in pratica "autoghettizzarsi" invece di battersi per una realtà dell'Islam molto più moderna e che potrebbe portare anche le donne che vivono nei Paesi musulmani ad ottenere sacrosanti diritti senza più obblighi di portare burqa, niqab e veli di ogni sorta.

Relativizzare queste problematiche, non ci sembra né corretto né lungimirante. Non è una questione di numeri ma di principi fondamentali e di tutela della nostra sicurezza. Se da un lato è vero che non tutte le donne sono obbligate a portare il burqa, bisogna pur tenere in considerazione che altre invece devono sottostare a tale imposizione. Se anche solo una donna è obbligata a portare il burqa, essa viene automaticamente privata dei suoi diritti fondamentali. Di conseguenza dobbiamo impegnarci per far sì che tutto ciò non possa avvenire.

In sostanza, seguendo il modello francese, ove la legge contro la dissimulazione del viso in pubblico è stata dichiarata conforme alla Costituzione da parte dell'organo preposto (Consiglio Costituzionale), non viene violato l'art. 10 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino datata 1789 che recita **"nessuno deve essere inquietato a causa delle sue opinioni, anche religiose, a condizione che la loro manifestazione non disturbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge"**.

Di conseguenza, il Consiglio Costituzionale si è limitato a non estendere tale divieto all'interno dei luoghi di culto.

Va inoltre sottolineato il fatto che il burqa non ha nulla a che vedere con la religione (il Corano non recita da nessuna parte che la donna sia obbligata a nascondere il volto). Parecchi esperti dell'Islam, musulmani e non, concordano su questo punto.

Alla resa dei conti il burqa è classificabile come un simbolo fanatico dell'estremismo religioso che relega la donna e la sottomette impedendogli di conseguenza un normale percorso integrativo.

In considerazione di tutto ciò, ci sembra di poter affermare che anche se il burqa e il niqab fossero imposti dalla religione non saremmo di certo obbligati ad accettarli per forza di cose.

Non siamo tenuti ad accettare imposizioni religiose che minano o mettono a repentaglio l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

In conclusione, ci terremo a sottolineare quanto dichiarato dal gruppo PS del Parlamento federale, **"L'obbligo di portare un velo integrale fuori dagli spazi privati costituisce, dal nostro punto di vista occidentale, un attentato massiccio alla libertà personale e una violazione dei diritti dell'uomo, nella misura in cui la stessa compromette lo sviluppo personale e l'integrazione nella nostra società. Il fatto che delle donne portino questi abiti " su base volontaria" non fa alcuna differenza. È in effetti difficile considerare il burqa come qualcosa che non sia un simbolo di oppressione della donna".**

3 CONCLUSIONE

In considerazione di quanto esposto, ritenendo assolutamente prioritario dare un segnale costituzionale, civico e democratico, nei confronti della popolazione, considerando che un naturale, non forzato e completo processo d'integrazione non può e non deve assolutamente passare attraverso simboli di natura estremista o fanatico-religiosa, che allo stesso tempo si scontrano chiaramente ed inequivocabilmente con (solo per fare un esempio) il principio della parità fra i sessi e il rispetto delle più basilari norme inerenti la sicurezza interna, invitiamo questo Parlamento ad accettare in tutti i suoi punti l'iniziativa popolare costituzionale in oggetto e, di conseguenza, ad inserire nella Costituzione cantonale tale divieto.

Evidenziamo inoltre il non trascurabile dettaglio che nutriamo dei dubbi giuridici sull'ammissibilità di contrapporre un controprogetto diretto di rango legislativo a un'iniziativa costituzionale.

Per la minoranza della Commissione petizioni e ricorsi:

Stefano Fraschina, relatore
Del Don - Lurati I. - Minotti -
Pellanda - Ponzio-Corneo

INIZIATIVA POPOLARE COSTITUZIONALE ELABORATA

presentata il 15 marzo 2011 denominata “Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico”

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa popolare costituzionale elaborata presentata il 15 marzo 2011 denominata “*Vietare la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico*”;
- richiamati gli articoli 82 e seguenti della Costituzione cantonale e 129 e seguenti della Legge sull'esercizio dei diritti politici;
- visto il messaggio 16 gennaio 2013 n. 6732 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di minoranza 25 marzo 2013 n. 6732 R2 della Commissione delle petizioni e dei ricorsi,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

TITOLO II - Diritti fondamentali e doveri

Art. 9a (nuovo)

Divieto di dissimulazione del proprio viso

¹Nessuno può dissimulare o nascondere il proprio viso nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico (ad eccezione dei luoghi di culto) o destinati ad offrire un servizio pubblico.

²Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso in ragione del suo sesso.

³Le eccezioni al primo capoverso e le sanzioni sono stabilite dalla legge.

Art. 96

Disposizione transitoria dell'art. 9a

L'art. 9a entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge di applicazione.

II.

È raccomandato al popolo di approvare l'iniziativa.

III.

La presente modifica costituzionale, se accolta in votazione popolare, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.